



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BNAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 21/01/2020

FATTO

In data 27/10/2014, la cliente stipulava:

- a) il contratto n. xx991, da rimborsare mediante cessione del quinto degli emolumenti, estinto anticipatamente con conteggio estintivo datato 03/06/2016 dopo il pagamento di 19 rate sulle 120 complessive;
- b) il contratto n. xx996, da rimborsare mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente con conteggio estintivo datato 03/06/2016 dopo il pagamento di 18 rate su 120 complessive.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso degli oneri non maturati calcolati *pro quota* in conseguenza delle estinzioni anticipate, quantificati in complessivi € 6.731,30 oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

L'intermediario afferma:

- c) preliminarmente, come il cliente non abbia adeguatamente argomentato le proprie censure in ordine alla contestata opacità delle clausole contrattuali;
- d) per il contratto xx991 di aver stornato in sede di conteggio estintivo la quota non maturata dei costi *recurring* pari a € 577,91 a titolo di "commissioni di gestione" e di aver rimborsato con assegno circolare, in sede di risposta al reclamo, ulteriori € 251,29 per un totale di € 829,20;
- e) per il contratto xx996 di aver stornato in sede di conteggio estintivo la quota non maturata dei costi *recurring* pari a € 715,48 a titolo di "commissioni di gestione" e di aver rimborsato con assegno circolare, in sede di risposta al reclamo, ulteriori € 162,34 per un totale di € 877,82;
- f) che non sono dovute ulteriori somme rispetto a quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni contrattuali, giacché in esse risultano distintamente indicate tutte le voci di costo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- g) che alcune spese connesse al prestito, ritenute *recurring* dal cliente, sono in realtà attribuzioni patrimoniali la cui giustificazione causale risulta già maturata integralmente al momento della conclusione del contratto; a tal fine produce fatture relative ai pagamenti di € 2.692,80 e € 2.232,00 a titolo di compensi nei confronti dell'intermediario del credito.

L'intermediario insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo i seguenti prospetti, per ciascun contratto in esame:

- a) contratto xx991:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.469,36	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	187,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	84,17%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	72,77%

rate pagate	19	rate residue	101	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (c)				839,50	Upfront	72,77%	610,87		610,87
Commissioni di gestione (d)*				1.043,00	Recurring	84,17%	827,86	829,20	-1,34
Spese di istruttoria (e)				450,00	Upfront	72,77%	327,45		327,45
Commissioni rete esterna (F)				2.692,80	Upfront	72,77%	1.959,44		1.959,44
Totale				5.025,30					2.896,42

*) Relativamente alle "commissioni di gestione (D)", dall'importo dovuto è stata detratta la franchigia di € 50,00 per "spese fisse assicurative".

b) contratto xx996:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.375,94	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	186,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	85,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	74,11%

rate pagate	18	rate residue	102	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (c)				1.073,11	Upfront	74,11%	795,26		795,26
Commissioni di gestione (d)*				1.196,29	Recurring	85,00%	966,85	877,82	89,03
Spese di istruttoria (e)				450,00	Upfront	74,11%	333,48		333,48
Commissioni rete esterna (F)				2.232,00	Upfront	74,11%	1.654,08		1.654,08
Totale				4.951,40					2.871,85

*) Relativamente alle "commissioni di gestione (D)", dall'importo dovuto è stata detratta la franchigia di € 50,00 per "spese fisse assicurative".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.768,27, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA